



**CITTÀ DI BRA**  
PROVINCIA DI CUNEO

Classificazione  
d'Archivio 5.2

**CONSIGLIO COMUNALE**  
**SEDUTA DEL 24/07/2017**

L'anno duemiladiciassette, addì ventiquattro del mese di Luglio, nella Sala Consiliare Achille Carando del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, è stato convocato in prima convocazione per le ore 17:30, nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Claudio Chianese.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 43 / 2017**

Punto numero 9 dell'ordine del giorno

OGGETTO: RINNOVO COLLEGIO REVISORI CONTABILI PER IL TRIENNIO 01.08.2017  
– 31.07.2020.

Al momento della trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	SIBILLE BRUNA	X	
2	Consigliere	ALLASIA CLAUDIO		X
3	Consigliere	AMAJOU ABDERRAHMANE		X
4	Consigliere	AMBROGIO MARIELLA	X	
5	Consigliere	ASTEGIANO LIVIO	X	
6	Consigliere	BERGESIO ALBERTO	X	
7	Presidente	CONTERNO BIAGIO	X	
8	Consigliere	CORNAGLIA SEBASTIANO		X
9	Consigliere	ELLENA MARCO	X	
10	Consigliere	FERRERO PIETRO	X	
11	Consigliere	GEMMA EVELINA	X	
12	Consigliere	ISU MARINA	X	
13	Consigliere	MARENGO ROBERTO	X	
14	Consigliere	MILAZZO MARIA GIOVANNA	X	
15	Consigliere	PANERO SERGIO	X	
16	Consigliere	SOMAGLIA MASSIMO	X	
17	Consigliere	TRIPODI DAVIDE		X

PRESENTI: 13

ASSENTI: 4

Il Presidente, riconosciuto presente il numero legale dei componenti dell'organo e dato atto che per la presente seduta del Consiglio ha nominato scrutatori i signori AMBROGIO MARIELLA, ASTEGIANO LIVIO, PANERO SERGIO, invita il Consiglio a trattare il suddetto punto all'ordine del giorno. Al termine, viene adottato il seguente provvedimento:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Ragioneria della Ripartizione Finanziaria, su impulso d'ufficio.

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

Premesso che:

- l'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. del Testo unico enti locali (TUEL), l'articolo 115 del vigente Statuto comunale e gli articoli 238 e seguenti del vigente "Regolamento di contabilità" definiscono le funzioni dell'organo di revisione, cui competono tra le altre le attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
  - 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
  - 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
  - 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
  - 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
  - 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
  - 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
  - 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- spettano inoltre al predetto organo la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali, alle verifiche di cassa, alla tenuta della contabilità, oltre a redigere le relazioni sulle proposte di deliberazione per l'approvazione dei principali atti aventi riflessi sulla finanza locale;

Considerato che:

- gli articoli 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il Testo unico enti locali (TUEL), disciplinano composizione e funzionamento del Collegio dei Revisori degli enti locali, disponendo:

**Art. 234 D.Lgs. 267/2000:** *I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con*

*voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.*

**Art. 235 D.Lgs. 267/2000:** *L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore e' limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.*

**Art. 236 D.Lgs. 267/2000:** *Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.*

**Art. 238 D.Lgs. 267/2000:** *Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.*

**Art. 241 D.Lgs. 267/2000:** *Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base e' determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale. [...] Quando la funzione di revisione economico-finanziaria e' esercitata dal collegio dei revisori il compenso [...] e' aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento. [...] L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non puo' essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.*

- l'articolo 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni con legge 14.09.2011, n. 148, che in merito è così intervenuto:

A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

- Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:  
*rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;*  
*previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;*

*possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.*

- il D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, recante, in esecuzione di quanto sopra, il Regolamento relativo all'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario, i cui articoli 5 e 6 così dispongono:

*“Art. 5 - D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario: I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. [...] Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione. La Prefettura - Ufficio territoriale del governo comunica agli enti locali interessati il giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura. Nel giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si procede all'estrazione a sorte, con procedura tramite sistema informatico, dall'articolazione regionale dell'elenco ed in relazione a ciascuna fascia di enti locali dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare. Per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data comunicazione a ciascun ente locale interessato, affinché provveda, con delibera del consiglio dell'ente, a nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia.*

*Art. 6 - D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, Composizione del collegio: Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all' articolo 5, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all' articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*

Considerato altresì che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 16.07.2014 si era provveduto ad eleggere il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Bra per il triennio 2014 - 2017;
- il termine dell'incarico del Collegio è previsto per la data del 31.07.2017;
- si rende necessario provvedere al rinnovo dell'organo di revisione;
- con comunicazione prot. n. 19538 del 08.05.2017 è stata data comunicazione alla Prefettura di Cuneo della scadenza, al 31 luglio 2017, dell'incarico ai componenti dell'organo di revisione del Comune di Bra;
- il giorno 24 maggio 2017, presso la Prefettura di Cuneo, sono stati estratti a sorte n. 3 nominativi per la nomina dell'organo di revisione del Comune di Bra e n. 6 nominativi in qualità di riserva, il cui verbale è stato trasmesso dalla predetta Prefettura con nostro protocollo n. 21941 del 24.05.2017, dalla quale risultano estratti come membri designati i seguenti nominativi:

- 1) dottor Stefano Vincenzo Gotta di Casale Monferrato (AL);
  - 2) dottor Massimo Berta di Ceva (CN);
  - 3) dottoressa Anna Paschero di Rivoli (TO);
- i soggetti designati per la nomina sono stati tempestivamente contattati ed invitati a rendere la dichiarazione di accettazione dell'incarico, nonché certificare l'inesistenza di cause di inleggibilità ed incompatibilità previste dalle normative sopra citate;
  - con dichiarazioni pervenute dai soggetti designati, nostri protocolli nn. 24185 e 24221 del 12.06.2017 e n. 24937 del 16.06.2017, agli atti d'ufficio, i suddetti hanno accettato l'incarico e reso le suddette dichiarazioni;
  - dalle autocertificazioni come sopra presentate ed in particolare dai curricula, la dottoressa Anna Paschero risulta essere, fra i primi tre nominativi estratti, la professionista che ha ricoperto i maggiori incarichi presso enti locali e che quindi, ai sensi della nuova normativa sopracitata, deve svolgere le funzioni di Presidente del Collegio;

Ritenuto, relativamente alla quantificazione dei compensi del suddetto Collegio ai sensi del citato articolo 241 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- è tuttora in vigore il D.M. 20 maggio 2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali" il quale stabilisce che:

*Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, ...omissis...*

*I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.*

*Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.*

*[...]Tabella A: [...]h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, euro 10.020;*

- considerati i compensi attualmente corrisposti dai Comuni della Provincia di Cuneo di simile dimensione, tutti ampiamente inferiori a tale limite massimo, e ritenuto di stabilire in € 5.600,00 il compenso base annuale di ciascun componente il collegio in base alle disposizioni di cui al D.M. 20.05.2005;
- il predetto importo è maggiorato, ai sensi del precitato articolo 241, comma 3 del TUEL, del 50% per il Presidente, e che quindi per lo stesso il compenso annuo va determinato in € 7.950,00;
- ai sensi dell'art. 2 del precitato D.M. 20 maggio 2005, i compensi sopra indicati sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge;
- tutti e tre i componenti del collegio risiedono al di fuori del Comune di Bra e dunque spetta loro il rimborso delle spese di viaggio che, ai sensi dell'articolo 244 del vigente "Regolamento di contabilità", si ritengono congrui in:

*nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;*

*nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici rilevati dalle*

*tabelle ACI (nei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità fiscale di tali rimborsi per dipendenti e amministratori di società) moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno) più il rimborso dell'eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio;*

Dato atto che il bilancio di previsione 2017-2019 ha allocato apposite risorse finanziarie necessarie per far fronte alle spese conseguenti;

Visto il vigente Regolamento sugli uffici e servizi e il vigente Statuto comunale;

Preso atto che:

- l'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale;
- l'argomento è stato illustrato nella seduta del 18.7.2017 della Commissione Consiliare Finanze e Tributi;

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE Firmato digitalmente Raffaele Grillo, che si allega alle presente deliberazione;

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE Firmato digitalmente Raffaele Grillo, che si allega alle presente deliberazione;

A seguito dell'avvenuta votazione, nei termini sotto riportati e proclamati dal Presidente:

Presenti	n. 13
Assenti	n. 4 (Cornaglia, Allasia, Tripodi e Amajou)
Votanti	n. 13
Maggioranza richiesta	n. 7
Favorevoli	n. 13

### **DELIBERA**

- 1) Di nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Bra per il triennio 1 agosto 2017 – 31 luglio 2020, nelle persone di:
  - dottoressa Anna Paschero, Presidente
  - dottor Stefano Vincenzo Gotta, revisore;
  - dottor Massimo Berta, revisore;
- 2) Di stabilire in 7.950,00 € il compenso annuale per il presidente del Collegio ed in 5.600,00 € il compenso annuale dei restanti due componenti il Collegio.
- 3) Di stabilire che, per ogni seduta dell'organo di revisione, ai componenti presenti alla seduta stessa spetti il seguente rimborso spese di viaggio:

*nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;*

*nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici rilevati dalle tabelle ACI (nei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità fiscale di tali rimborsi per dipendenti e amministratori di società) moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno)*

*più il rimborso dell'eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio;  
precisando che, per procedere al rimborso dei costi chilometrici il professionista dovrà esplicitare  
in notula l'autovettura per la quale è effettuato il rimborso chilometrico e la fascia dei chilometri  
annui percorsi in base alla quale è determinato il costo chilometrico;*

- 4) Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati entro 10 giorni dalla sua esecutività,  
ai sensi dell'articolo 239 del vigente "Regolamento di contabilità".

Con separata e unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma D. Lgs. 267/2000,

*Alle ore 23,05 il Presidente chiude la seduta.*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
Biagio Conterno

Il Segretario Generale  
Claudio Chianese

(atto sottoscritto digitalmente)